

I POTESI DI
ACCORDO
RINNOVO
CCNL SANITA'
PRIVATA
ARIS/AIOP



10 giugno 2020


SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

IL CONTRATTO SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI CHE OPERANO NEGLI IRCCS E NELLE STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE-ISCritte AD ARIS E AIOP- PER ACUTI, PER RIABILITAZIONE OSPEDALIERA E LUNGODEGENZA.

IL PRESENTE CONTRATTO SI APPLICA ANCHE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE CHE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA ANCORA ADOTTINO IL PREVIGENTE CCNL, PER IL PERSONALE NON MEDICO DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE.

DECORRENZA E DURATA

- SIA PER LA PARTE NORMATIVA CHE QUELLA ECONOMICA IL CONTRATTO SI RIFERISCE AL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 E GLI EFFETTI DECORRONO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA STIPULA



RELAZIONI SINDACALI

SONO STATI INDIVIDUATI NELLA CONTRATTAZIONE, NEL CONFRONTO E NELL'INFORMAZIONE, AI LIVELLI PREVISTI DAL CCNL, GLI STRUMENTI PER AGIRE IL NUOVO MODELLO DI RELAZIONI SINDACALI CHE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI LIVELLI:

PIU' POTERE AGLI RLS E RSU GRAZIE AL RAFFORZAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA A LIVELLO NAZIONALE;

B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, CHE SI SVOLGE A LIVELLO AZIENDALE O DI GRUPPO SULLE MATERIE E CON LE MODALITÀ INDICATE DAL CONTRATTO


C) INFORMAZIONE E CONFRONTO CHE SI SVOLGONO A LIVELLO NAZIONALE REGIONALE ED AZIENDALE;



ORARIO DI LAVORO

- SONO STATE CONFERMATE LE 36 H SETTIMANALI DI LAVORO E LE 11 H DI RIPOSO CONSECUTIVE GIORNALIERE
- INTRODOTTI I 14 MINUTI DI CONSEGNA CHE RIENTRANO ALL'INTERNO DELL'ORARIO DI LAVORO CHE ENTRERANNO IN VIGORE DAL MESE SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL CON ACCORDO AZIENDALE
- I TURNI SARANNO PREDISPOSTI PREVEDENDO L'ASSORBIMENTO DEL DEBITO ORARIO IN UN PERIODO DI 6 MESI

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE



- NUOVO ARTICOLO CHE PERMETTE MAGGIOR CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E FAMILIARE CON LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE VIENE INTRODOTTA LA FLESSIBILITA' IN ENTRATA E IN USCITA

BANCA ORE

- VIENE SOSTANZIALMENTE CONFERMATO L'ARTICOLO PRECEDENTE , MA VIENE AFFERMATO IL PRINCIPIO CHE LE ORE ACCANTONATE SONO AD ESCLUSIVO UTILIZZO DEL LAVORATORE E NON DEL DATORE DI LAVORO



FERIE

- VIENE INTRODOTTO FINALMENTE IL PERIODO A CUI SI RIFERISCONO LE FERIE ESTIVE 15/06 – 15/09 E AD OGNI LAVORATORE VIENE ASSICURATO UN PERIODO DI FERIE ESTIVE DI ALMENO 15 GIORNI DI CALENDARIO CONSECUTIVI CON UNA ROTAZIONE TRA IL PERSONALE PER GARANTIRE A TUTTI CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO
- PER FAVORIRE IL RITORNO DEI LAVORATORI IMMIGRATI NEI PAESI DI ORIGINE, SU FORMALE RICHIESTA DEL DIPENDENTE L'AZIENDA PERMETTE L'UTILIZZO CUMULATIVO DELLE FERIE PER L'ANNO SUCCESSIVO COMUNICANDO L'ACCOGLIEMENTO O IL DINIEGO ENTRO 30GG DALLA RICHIESTA



CESSIONE SOLIDALE DELLE FERIE

NUOVO ARTICOLO RIVOLTO ALLE
LAVORATRICI E AI LAVORATORI IN
PARTICOLARI DIFFICOLTÀ

I LAVORATORI E LE LAVORATRICI
POSSONO CEDERE LE FERIE AD ALTRI
LAVORATORI DELLA MEDESIMA
STRUTTURA, PER CONSENTIRE LORO
ASSISTENZA AI FIGLI MINORI, PARENTI
ED AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO,
CHE PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI
DI SALUTE NECESSITANO DI CURE
COSTANTI



- A QUESTO ARTICOLO SONO STATE FATTE ALCUNE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, IN QUELLI RETRIBUITI PER ESEMPIO PER MATRIMONIO POSSONO ESSERE PRESI 15 GIORNI DI CALENDARIO ENTRO 45 GIORNI DAL MATRIMONIO, PER I DIPENDENTI EXTRACOMUNITARI SONO PREVISTI PERMESSI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, IN QUELLI NON RETRIBUITI SONO PREVISTI I CUMULI DI PIU' PERIODO DI ASPETTATIVE NON RETRIBUITE PER POTER ASSISTERE FAMILIARI MALATI
- "TUTTE LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO NEI CASI DI CUI ALLA LEGGE 76/2016 smi



CONGEDI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

- NUOVO INSERIMENTO UN CONGEDO DI 90 GIORNI LAVORATIVI DA FRUIRE NELL'ARCO DI TRE ANNI, A CUI SOMMARE ULTERIORI 30 GG E LA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DI UN'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA FINO AD UN MASSIMO DI DUE ANNI E LA POSSIBILITA' SULLA RICHIESTA DELLA LAVORATRICE A PASSARE DA TEMPO PIENO A PARZIALE E VICEVERSA E CHIEDERE L'ESONERO DAI TURNI DISAGIATI PER UN ANNO



CONGEDO PER VISITE ED ESAMI



- NUOVO INSERIMENTO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI CHE DEVONO SOTTOPORSI A VISITE E D ESAMI DIAGNOSTICI EROGATI DA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE NON IN SOLVENZA SONO CONCESSI 2 PERMESSI RETRIBUITI ALL'ANNO

FONDO PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

- NUOVO ARTICOLO VIENE ISTITUITO UN FONDO UNICO PER LA FORMAZIONE ATTRAVERSO LA DESTINAZIONE DI 12 ORE ANNUE PER CIASCUN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO OCCUPATO NELLA STRUTTURA E SARANNO UTILIZZATE PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, DEI CREDITI ECM, DEL TITOLO DI OSS



- NUOVO ARTICOLO VIENE ISTITUITO NELLE STRUTTURE CON OLTRE 200 DIPENDENTI, IL CUG CHE SOSTITUISCE IL COMITATO PARITETICO SULLE PARI OPPORTUNITÀ E IL COMITATO PARITETICO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL MOBBING, AMPLIANDONE RUOLI E POTERI, COME AVVIENE NEL PUBBLICO, PER LE STRUTTURE SOTTO I 200 DIPENDENTI, È PREVISTA LA COSTITUZIONE A LIVELLO REGIONALE.

*Comitato
Unico di
Garanzia*

ORGANISMO PARITETICO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLE AGGRESSIONI AL PERSONALE

- NUOVO ARTICOLO , PER LA PRIMA VOLTA UN CONTRATTO NAZIONALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANISMO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE E DELLE AGGRESSIONI,ENTRO 30 GG DALL'INSEDIAMENTO, LA STRUTTURA FORNIRÀ I DATI E GLI ELEMENTI A SUA CONOSCENZA DEGLI EPISODI DI AGGRESSIONE REGISTRATI, NONCHÉ LE MISURE MESSE IN ATTO RISPETTO ALLA NORMATIVA
- I COMPONENTI SI RIUNIRANNO ALMENO 2 VOLTE L'ANNO E COMUNQUE OGNI QUAL VOLTA SI MANIFESTI LA NECESSITÀ.
- COLLABORA CON GLI RLS, TIENE INFORMATE RSU/RSA E LE OO.SS. FIRMATARIE E REALIZZA ALMENO UNA RELAZIONE ALL'ANNO SUGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ.
- VENGONO INDIVIDUATE LE SEGUENTI LEVE DI INTERVENTO: A) STRUTTURALI E TECNOLOGICHE; B) ORGANIZZATIVE; C) FORMAZIONE/INFORMAZIONE



MALATTIA E INFORTUNIO

- L'ARTICOLO HA SUBITO DELLE MODIFICHE MIGLIORATIVE RISPETTO AL PRECEDENTE, E' STATO CHIARITO CHE IL COMPORTO DELLA MALATTIA E INFORTUNIO, SONO SEPARATI E NON POSSONO ESSERE SOMMATI
- SONO STATI ESCLUSI DAL COMPORTO DELLA MALATTIA OLTRE A QUELLI GIA' PREVISTI NELLA PRECEDENTE FORMULAZIONE ,ANCHE I GIORNI DEGLI EFFETTI COLLATERALI DELLE TERAPIE PER PATOLOGIE GRAVI
- MALATTIA PAGATA AL 100% SINO AL 365 GIORNO DI ASSENZA NEL QUADRIENNIO MOBILE
- INFORTUNIO PAGATO AL 100% FINO AL 365 GIORNO DI ASSENZA ,IL DATORE DI LAVORO ANTICIPA IL 60% DELLA RETRIBUZIONE



NORME PER LA QUALIFICAZIONE E PROGRESSIONE PROFESSIONALE

- NUOVO ARTICOLO E' STATA COSTITUITA UNA COMMISSIONE DI LAVORO CHE ELABORERA' UNA NUOVA NORMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI CHE POTRA' SOSTITUIRE NEL PROSSIMO RINNOVO IL VIGENTE SISTEMA.
- IN ATTESA DEI LAVORI SONO STATE RIDOTTE LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER LA CATEGORIA "D" PASSANDO DA 20/25/30 ANNI A 15/20/25 ANNI, E PER IL PROFILO OSS IL PASSAGGIO IN B3 DOPO 3 ANNI, PER IL RESTO DEL PERSONALE SONO CONFERMATI GLI AUTOMATISMI GIA' PREVISTI

NUOVI TABELLARI DAL 1 LUGLIO



POSIZIONE	TABELLARE ANNUO IN VIGORE + EADR	AUMENTO MENSILE REGIME A	NUOVI TABELLARI ANNUI (x 13 mensilità)	Nuovi tabellari mensili
A	€ 16.691,30	€ 183,51	€ 19.076,87	€ 1.467,45
A1	€ 17.523,13	€ 158,51	€ 19.583,77	€ 1.506,44
A2	€ 17.963,82	€ 162,52	€ 20.076,61	€ 1.544,35
A3	€ 18.421,95	€ 149,60	€ 20.366,74	€ 1.566,67
A4	€ 18.986,67	€ 131,68	€ 20.698,45	€ 1.592,19
B	€ 18.918,99	€ 124,56	€ 20.538,24	€ 1.579,86
B1	€ 19.576,80	€ 118,63	€ 21.119,03	€ 1.624,54
B2	€ 19.883,07	€ 139,89	€ 21.701,69	€ 1.669,36
B3	€ 20.164,97	€ 146,61	€ 22.070,85	€ 1.697,76
B4	€ 20.771,27	€ 135,75	€ 22.535,97	€ 1.733,54
C	€ 21.694,98	€ 134,76	€ 23.446,87	€ 1.803,61
C1	€ 22.495,44	€ 126,72	€ 24.142,86	€ 1.857,14
C2	€ 23.093,57	€ 144,82	€ 24.976,26	€ 1.921,25
C3	€ 23.869,02	€ 148,02	€ 25.793,28	€ 1.984,10
C4	€ 24.714,10	€ 175,30	€ 26.992,95	€ 2.076,38
D	€ 23.401,70	€ 153,73	€ 25.400,25	€ 1.953,87
D1	€ 24.247,86	€ 157,72	€ 26.298,28	€ 2.022,94
D2	€ 25.089,07	€ 154,84	€ 27.101,99	€ 2.084,77
D3	€ 26.366,03	€ 118,96	€ 27.912,57	€ 2.147,12
D4	€ 27.569,39	€ 89,26	€ 28.729,73	€ 2.209,98
DS	€ 24.117,84	€ 245,86	€ 27.314,09	€ 2.101,08
DS1	€ 25.094,21	€ 249,93	€ 28.343,32	€ 2.180,26
DS2	€ 26.096,93	€ 254,11	€ 29.400,32	€ 2.261,56
DS3	€ 27.128,19	€ 258,59	€ 30.489,88	€ 2.345,38
DS4	€ 27.988,57	€ 265,08	€ 31.434,60	€ 2.418,05
E	€ 27.666,35	€ 282,04	€ 31.332,86	€ 2.410,22
E1	€ 33.705,42	€ 343,60	€ 38.172,27	€ 2.936,33
E2	€ 40.799,99	€ 415,93	€ 46.207,05	€ 3.554,39

UNA TANTUM RIPARATORIA



- AL PERSONALE ASSUNTO PRIMA DEL 1 GENNAIO 2020 E ANCORA IN SERVIZIO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL E' RICONOSCIUTO L'IMPORTO DI 1000 EURO NETTI ESENTE DA TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE, CHE HA COME FINALITA' DI RIPARARE DAL RITARDO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 2016-2018.
- VERRA' CORRISPOSTA IN DUE TRANCHES LA PRIMA PARI AL 55% CON LA RETRIBUZIONE DI LUGLIO 2020, LA SECONDA PARI AL 45% CON LA RTRIBUZIONE DI OTTOBRE.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO:

LA DURATA DEI RAPPORTI TRA LO STESSO DATORE DI LAVORO E LO STESSO LAVORATORE INDIPENDENTEMENTE DAI PERIODI DI INTERRUZIONE TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO, NON PUÒ SUPERARE 36 MESI.

LA FACOLTA' DEL DATORE DI LAVORO DI SUPERARE I 24 MESI E ARRIVARE AI 36 NON E' ESERCITABILE SE NON VENGONO TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO ALMENO IL 25% DEI CONTRATTI A TERMINE ECCEDENTI I 24 MESI SCADUTI NEGLI ULTIMI 12.



SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

IL NUMERO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI CON CONTRATTO DI LAVORO DI SOMMINISTRAZIONE NON PUO' ECCEDERE IL 15% DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO



LIMITE AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E A TEMPO DETERMINATO

LA SOMMA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NON PUÒ SUPERARE COMPLESSIVAMENTE LA PERCENTUALE MASSIMA DEL 35% DEL NUMERO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE



L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE È AMMESSO PER TUTTE LE QUALIFICHE E MANSIONI COMPRESSE NELLE CATEGORIE A, B, C, D CON ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.



LA DURATA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E' DI :

-12 MESI
CATEGORIA A
-24 MESI
CATEGORIE B,C
-36 MESI
CATEGORIA D



**VIOLENZE
E AGGRESSIONI
NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE
SANITARIO**

LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE AGGRESSIONI:
AL LAVORO SICURI

CORSO ECM FAD
15,6 crediti ECM

Gratuito e riservato
agli infermieri
iscritti Fp Cgil



Attivo
dal 12 maggio 2019
al 31 luglio 2019

Iscrizioni tramite la piattaforma: www.proteoformazione2.it/moodle



PER IL TRIENNIO 2020-2022 GARANTIREMO OGNI ANNO

**60 CREDITI ECM/CNOAS
IN MODALITÀ FAD
GRATUITI PER I NOSTRI ISCRITTI**

Garantiremo così alla fine del triennio i
150 CREDITI FORMATIVI previsti dalla normativa.
**I CORSI ECM CHE FAREMO SARANNO ACCREDITATI
PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE**
infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico
sanitarie e tecniche della prevenzione, assistenti sociali,
medici, odontoiatri, veterinari, psicologi, farmacisti,
chimici, fisici e biologi.

I corsi partiranno dal 1° gennaio 2020
e saranno suddivisi in massimo 6 eventi FAD

Per tutti. Tutti i giorni.



Per ulteriori informazioni visita www.fpcgil.it

CORSI ECM FAD

**GRATUITI PER TUTTI I PROFESSIONISTI
ISCRITTI FP CGIL CON OBBLIGO ECM**

PRONTO SOCCORSO

COME CAMBIA UNA STRUTTURA FONDAMENTALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**DAL 27 GENNAIO
AL 30 APRILE 2020**

Accreditamento
ECM 286399
per tutte le professioni
10 crediti



CORONAVIRUS

ASPETTI SANITARI, EPIDEMIOLOGICI E SOCIALI



**DAL 18 MARZO
AL 31 MAGGIO 2020**

Accreditamento
ECM 286399
per tutte le professioni
13 crediti

Accreditamento
CNOAS 38563
per assistenti sociali
10 crediti

**FORMAZIONE PROFESSIONALE FP CGIL.
SEMPRE AL TUO FIANCO.**



Iscrizioni tramite la piattaforma: www.proteoformazione2.it/moodle

LA FORMAZIONE



**VIOLENZE
E AGGRESSIONI
NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE
SANITARIO**

LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE AGGRESSIONI:
AL LAVORO SICURI



**NO! AL DECRETO CHE
RIDUCE LA DOCENZA
AGLI INFERMIERI**

Il Decreto Ministeriale 82 del 14 maggio 2020 sottoscritto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, **riduce la docenza agli infermieri nei corsi di laurea in infermieristica** e li consegna ad altre figure.

Un **decreto sbagliato** che va in contrasto, ora più che mai, con l'attuale necessità di favorire un **ampliamento dell'offerta formativa** dell'infermiere per rispondere alle reali esigenze di assistenza dei cittadini.

Un **decreto sbagliato** perché da la possibilità agli Atenei di prevedere l'eventuale sostituzione dei docenti con personale medico **mortificando ed ignorando il lungo percorso di crescita dell'autonomia professionale** fatta in oltre un ventennio di esercizio della professione.

**IL MINISTRO MANFREDI RITIRI O MODIFICHI
IL DECRETO RICONSEGNANDO AGLI INFERMIERI
I RISPETTIVI CORSI DI LAUREA.**

**FP
CGIL**

fpcgil.it



**Riconosciuto
il ruolo dei
Professionisti
Sanitari Infermieri
nei percorsi
formativi**

Ritirato il comma 2 del Decreto Ministeriale 82 del 14 maggio 2020 (Modifica requisiti docenza lauree per infermieri).

Grazie anche alla denuncia di Fp Cgil - Cisl Fp - Uil Fpl ristabilita la giusta valorizzazione degli Infermieri nella docenza dei corsi di Laurea.

**FP
CGIL**

**CISL
FP**

**UIL
FPL**



**PROFESSIONI SANITARIE E ECM
IN DL SCUOLA INTERVENTO
SBAGLIATO**

UN EMENDAMENTO APPROVATO **ASSOLVE DALL'OBBLIGO FORMATIVO ECM SOLTANTO ALCUNE DELLE PROFESSIONI SANITARIE** - MEDICI E ODONTOIATRI, INFERMIERI, FARMACISTI E VETERINARI - RICONOSCENDO LORO COME MATURATI I 50 CREDITI OBBLIGATORI PREVISTI PER L'ANNO 2020, ANCHE SENZA AVER EFFETTIVAMENTE FREQUENTATO CORSI.

RIMANGONO ESCLUSI TUTTI QUEI PROFESSIONISTI - QUALI AD ESEMPIO LE OSTETRICHE, LE PROFESSIONI TECNICO SANITARIE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE OLTRE A CHIMICI, FISICI, BIOLOGI E PSICOLOGI - EFFETTIVAMENTE IMPEGNATI SUL TERRITORIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA E RICOMPRESI NELLA NORMATIVA VIGENTE SULL'OBBLIGO ECM.

INOLTRE I CRITERI PER RICONOSCERE IL BENEFICIO DEGLI ECM MATURATI SONO **TOTALMENTE GENERICI** CHE PORTERÀ A DECINE DI INTERPRETAZIONI DIVERSE NEGLI ENTI.

È UN INTERVENTO SUPERFICIALE E CHE DENOTA LA SCARSA CONOSCENZA DEL MONDO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

SI INTERVENGA PER RICONOSCERE L'ESCLUSIONE PER IL 2020 DALL'OBBLIGO FORMATIVO ANCHE ALLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE.

**FP
CGIL**

fpcgil.it



EMERGENZA COVID19

Sei un Infermiere e hai bisogno di sostegno?

FP CGIL È FUNZIONE PROTETTIVA

SERVIZIO D'ASCOLTO
ATTIVO DAL LUNEDÌ AL SABATO
h 10.00 - 13.00
h 15.00 - 20.00

PRENOTA GRATUITAMENTE IL TUO APPUNTAMENTO DIGITALE
www.fpcgil.it/funzioneprotettiva

FP CGIL

EMERGENZA CORONAVIRUS

In questi giorni di grande difficoltà il paese si affida ai professionisti del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che stanno operando in emergenza con professionalità e spirito pubblico.

Oltre alle giuste parole di apprezzamento che vengono dai cittadini e dalle istituzioni, oltre ai provvedimenti già adottati ci sono tre questioni sulle quali **continuiamo a chiedere certezze al Governo e alle Regioni:**

SICUREZZA

Devono essere garantiti a tutti e ovunque i Dispositivi di Protezione Individuali che ancora oggi mancano in tanti presidi sanitari e non solo

ASSUNZIONI

Vanno attivate subito ulteriori procedure di reclutamento straordinario per:

- 10.000 medici
- 20.000 tecnici
- 55.000 infermieri
- 5.000 personale socioassistenziale

RISORSE

Servono fondi straordinari per il personale impegnato nell'emergenza Covid-19. Un necessario riconoscimento a chi in questo momento si adopera per garantire la salute del paese

#ValorePubblico



PER TUTTI, TUTTI I GIORNI.



TUTELIAMO chi ci tutela!

RICONOSCIMENTO INFORTUNIO

Sei un operatore sanitario di struttura pubblica o privata assicurata con l'INAIL ed hai:

- ▶ Un tampone positivo al COVID-19 ma sei asintomatico?
- ▶ Un tampone positivo al COVID-19 e sei soggetto a quarantena?

Laddove sia accertata l'origine professionale del contagio avvenuto nell'ambiente di lavoro, anche se l'episodio che ha determinato il contagio non possa essere provato dal lavoratore ma si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, **hai diritto al riconoscimento dell'infortunio ed alla relativa copertura assicurativa INAIL.**

L'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio.

Se risultato positivo al COVID-19 ed il tuo datore di lavoro ha disposto la ma-

lattia, **hai comunque diritto al riconoscimento dell'infortunio** per tutto il periodo di quarantena ed anche negli eventuali altri giorni di prosguo.

SE RITIENI CHE I TUOI DIRITTI NON SIANO TUTELATI

RIVOLGITI AI TUOI DELEGATI SINDACALI FP CGIL PER I RICONOSCIMENTI DEL CASO.

POLIZZA ASSICURATIVA

Se sei un operatore sanitario iscritto alla FP CGIL ti ricordiamo che la polizza offerta dalla FP CGIL ai suoi iscritti copre tutte le rivalse che potrebbero essere richieste dai datori di lavoro in caso di colpa grave durante l'esercizio della propria attività professionale, **anche durante l'emergenza nazionale COVID-19.**

FP CGIL SICURA DITE.



3 Aprile 2020
FP CGIL, CISL FP e UIL FPL
e Ministero della Salute
firmano il

**«PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
DELLA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
CONVENZIONATA IN ORDINE
ALL'EMERGENZA DA COVID-19»**

